

DELIBERAZIONE NR. 1642 DEL 02/10/2026

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI DELL'ATENEIO DI BERGAMO PER IL QUINQUENNIO 2026/2030

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- il diritto allo studio universitario, riconosciuto e garantito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presuppone anche la tutela del benessere psicologico degli studenti quale condizione funzionale alla frequenza, alla continuità e al completamento del percorso di studi intrapreso;
- il successo formativo è garantito anche attraverso l'assistenza sanitaria, individuata quale strumento funzionale alle predette finalità dall'art. 6, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 68/2012;
- l'Ateneo di Bergamo con l'obiettivo di migliorare il benessere psicologico dei propri studenti ha attivato il "Servizio di Counseling Psicologico" rivolto, in particolare, agli studenti che sperimentano situazioni di disagio personale e/o relazionale;
- il predetto Servizio, tuttavia, non eroga prestazioni di natura diagnostica e/o psicoterapeutica, limitando il proprio campo d'azione ad interventi di promozione del benessere psicologico;
- l'ASST, attraverso la SC Psicologia, garantisce per il territorio di competenza i servizi di diagnosi e cura psicologica e/o psicoterapeutica, erogandoli in ambito ospedaliero e territoriale, anche attraverso la rete dei consultori, quali percorsi assistenziali del Servizio Sanitario Regionale;

Considerato che l'Ateneo di Bergamo ha proposto all'ASST di collaborare per la sinergica integrazione dei servizi rispettivamente attivati, al fine di consentire la presa in carico di

situazioni per cui il Servizio di Counseling Psicologico rilevi utile e proponga un invio dello studente alla SC Psicologia per un approfondimento, un inquadramento diagnostico e l'eventuale avvio di un percorso terapeutico;

Dato atto che l'avvio di una siffatta collaborazione istituzionale presuppone la stipula di uno specifico accordo per la regolazione degli aspetti giuridici, posto che dal punto di vista economico entrambe le Parti restano titolari dei rispettivi oneri per quanto di propria ed esclusiva competenza istituzionale;

Ritenuto strategico l'avvio della collaborazione, anche con lo scopo di agevolare l'intercettazione precoce e la presa in carico di situazioni di disagio psicologico, che consenta di prevenire l'instaurarsi di disturbi di media-grave entità, anche di natura psichiatrica;

Appurato che:

- a seguito delle interlocuzioni intercorse con l'Ateneo è stato definito il testo dell'accordo (Allegato A) e delle modalità operative descritte nell'Allegato 1, già approvati dall'Ateneo nella seduta del Senato Accademico in data 13 luglio scorso;
- in data 04 settembre l'Azienda ha recepito le ulteriori indicazioni del DPO in materia di Privacy, come da Allegato 2;

Rilevato che l'Ateneo, informato degli ulteriori rilievi formulati dal DPO e recepiti nell'Allegato 2, ha confermato la volontà di sottoscrivere l'accordo con l'ASST recependo a sua volta l'Allegato 1, ed è pertanto possibile procedere alla sottoscrizione, propedeutica all'avvio della collaborazione per il quinquennio 2026/2030;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere economico a carico dell'Azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli Studi di Bergamo l'accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 finalizzato all'attività di supporto psicologico agli studenti dell'Ateneo di Bergamo per il quinquennio 2026/2030, alle condizioni riportate nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A e relativi allegati 1 e 2);
2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non prevede l'assunzione di alcun onere aggiuntivo da parte dell'ASST;
3. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

Accordo ex art. 15 L. 241/1990, finalizzato all'attività di supporto psicologico agli studenti dell'Ateneo di Bergamo per il quinquennio 2026-2030

L'Università degli studi di Bergamo (d'ora innanzi denominata "UniBG"), Codice Fiscale 80004350163, Partita IVA 01612800167, avente sede legale a Bergamo in Via Salvecchio n. 19 CAP 24129, rappresentata dal Prof. Sergio Cavalieri nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Ente

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (d'ora innanzi denominata ASST), avente sede legale a Bergamo in Piazza OMS n. 1 CAP 24127, rappresentata dal Dott. Francesco Locati in qualità di Legale rappresentante dell'Ente

di seguito congiuntamente "Parti"

Premesso che:

1. gli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconoscono e garantiscono il diritto allo studio universitario, il cui pieno esercizio presuppone anche la tutela del benessere psicologico degli studenti quale condizione funzionale alla frequenza, alla continuità e al completamento del percorso universitario;
2. l'art. 6, comma 1, lett. f), del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, prevede l'assistenza sanitaria tra gli strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo;
3. presso l'UniBG è attivo il "Servizio di Counseling Psicologico", il cui obiettivo è migliorare il benessere degli studenti universitari dell'UniBG nel caso in cui sperimentino situazioni di disagio personale o relazionale;
4. presso l'ASST è presente la Struttura Complessa di Psicologia (di seguito SC Psicologia) presso cui sono attivi servizi di diagnosi e cura psicologica e psicoterapeutica, erogati in ambito ospedaliero e territoriale, anche attraverso la rete dei consultori, nell'ambito dei percorsi assistenziali del Servizio Sanitario Regionale;
5. il Servizio di Counseling Psicologico dell'UniBG non eroga prestazioni di natura diagnostica e/o psicoterapeutica ai propri studenti, ma esclusivamente interventi di promozione del benessere psicologico;
6. l'integrazione tra i due servizi si rende necessaria per consentire la presa in carico di situazioni per cui il Servizio di Counseling Psicologico dell'UniBG ritiene utile proporre un invio alla Psicologia del Territorio volto ad un approfondimento, ad un inquadramento diagnostico e all'eventuale presa in carico.
7. risulta strategico che l'Università degli Studi di Bergamo e la SC Psicologia dell'ASST cooperino, mediante apposito accordo, al fine di assicurare, laddove utile successivamente all'intervento del Servizio di Counseling Psicologico dell'UniBG, un adeguato percorso agli studenti.
8. Il presente accordo tra pubbliche amministrazioni è sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e preordinato al perseguimento di finalità istituzionali comuni di interesse pubblico (diritto allo studio e tutela del benessere psicologico degli studenti), mediante cooperazione e coordinamento di attività rientranti nelle rispettive competenze.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo tra l'Università degli studi di Bergamo e l'ASST Papa Giovanni XXIII.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra l'UniBG e l'ASST, con particolare riferimento alla SC Psicologia, finalizzata a facilitare, laddove ritenuto utile e attraverso un canale di invio dedicato, l'accesso degli studenti dell'UniBG dopo il percorso previsto dal Servizio di Counseling Psicologico alla Psicologia del Territorio della ASST che insiste sul Distretto di Bergamo.

Art. 2 Ruolo delle Parti

Nell'ambito del presente accordo, la SC Psicologia dell'ASST si impegna ad assicurare la valutazione clinica finalizzata delle persone che, su invio del Servizio di Counseling Psicologico dell'UniBG, si rivolgono alla Psicologia del Territorio mettendo in atto tutto ciò che è previsto dal servizio stesso compatibilmente con la valutazione psicologica dell'interessato e previo il suo consenso.

Resta inteso che ogni decisione relativa alla tipologia, alla durata e alle modalità degli interventi clinici, nonché alla presa in carico o all'eventuale invio ad altri servizi della rete sociosanitaria, è di esclusiva competenza della SC Psicologia, in piena autonomia clinica e organizzativa.

Gli interventi saranno erogati presso le strutture afferenti alla ASST.

L'Università degli studi di Bergamo si impegna a:

- individuare, nell'ambito delle attività del Servizio di Counseling Psicologico, gli studenti che presentano condizioni di disagio psicologico di elevata complessità, tali da richiedere una valutazione e un eventuale intervento di natura clinica;
- favorire l'invio degli studenti alla SC Psicologia dell'ASST, secondo le modalità operative concordate tra le Parti;
- trasmettere alla SC Psicologia, esclusivamente previo consenso informato dello studente e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le informazioni strettamente necessarie all'attivazione del percorso di valutazione e presa in carico clinica;
- garantire che il consenso informato al trattamento dei dati e alla eventuale comunicazione degli stessi alla SC Psicologia sia acquisito prima dell'accesso ai servizi di Counseling Psicologico.

Le Parti concordano sull'opportunità di prevedere un'attività di monitoraggio delle attività finalizzato a valutarne nel tempo l'andamento e la qualità, nonché il servizio reso agli studenti beneficiari.

A tal fine, è previsto che almeno una volta all'anno le Parti si confrontino sull'attuazione dell'accordo e sugli esiti qualitativi del servizio.

Le modalità operative di svolgimento delle attività di reciproca competenza, e gli eventuali indicatori di monitoraggio sono declinati **nell'allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente accordo**, e potranno essere aggiornati di comune accordo tra le Parti, in funzione dell'evoluzione del servizio e delle esigenze emergenti.

È fatta salva la possibilità per l'ASST di richiedere una revisione dell'accordo e/o di risolverlo anticipatamente, in particolare nel caso in cui emerga, in esito al monitoraggio periodico, un onere organizzativo eccessivamente gravoso per la SC Psicologia in relazione al numero di studenti inviati. L'eventuale richiesta di revisione dell'accordo e/o la risoluzione anticipata dello stesso dovranno essere comunicati a mezzo PEC, come indicato al successivo art. 3.

Art. 3 Durata

Il presente accordo avrà durata dalla data della sua stipula fino al **31.12.2030** e potrà essere prorogato in forma scritta mediante addendum sottoscritto tra le parti.

L'eventuale proroga è subordinata alla verifica congiunta dell'andamento della collaborazione e alla permanenza dei presupposti istituzionali e organizzativi, nonché alla verifica e deliberazione da parte degli organi competenti.

Le parti potranno recedere, anche unilateralmente dall'accordo, previo preavviso scritto di almeno 90 giorni,

a mezzo PEC.

Ciascuna delle parti potrà, inoltre, risolvere l'accordo in qualsiasi momento, in caso di inadempimento della controparte, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità.

In caso di recesso ovvero di risoluzione dell'accordo, le Parti garantiscono la continuità assistenziale, alle medesime condizioni di cui all'accordo, per gli studenti già presi in carico dalla SC Psicologia alla data di efficacia del recesso, fino al completamento del ciclo di trattamento in corso ovvero fino all'individuazione di soluzioni alternative concordate con lo studente interessato.

Art. 4

Oneri economici

Il presente accordo è stipulato a titolo gratuito.

Per l'attuazione delle attività oggetto dell'accordo non sono previsti oneri economici né trasferimenti finanziari a carico dell'Università degli Studi di Bergamo né della Struttura Complessa di Psicologia dell'ASST, trattandosi di attività svolte nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e dei compiti propri dei soggetti pubblici coinvolti.

La gratuità comprende l'assenza di qualsiasi rimborso spese, indennità o riconoscimento economico, anche indiretto o differito.

Art. 5

Responsabilità delle Parti

Ciascuna Parte risponde, nei limiti della propria competenza funzionale e nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e buona fede, degli obblighi assunti con il presente accordo. Resta ferma l'autonomia clinica e organizzativa dell'ASST in ordine a valutazioni, diagnosi, prese in carico e percorsi di cura, rispetto ai quali l'Università degli studi di Bergamo è estranea e non assume alcuna responsabilità.

Nei rapporti interni, resta ferma la responsabilità esclusiva della Parte cui siano imputabili fatti, atti od omissioni che abbiano generato danni, oneri o pretese.

Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente per iscritto ogni circostanza che possa pregiudicare l'esecuzione dell'accordo, al fine di consentire l'adozione delle misure correttive necessarie.

Art. 6

Risultati e pubblicazioni

Le Parti possono utilizzare, ciascuna per le proprie finalità istituzionali, i dati aggregati e anonimi eventualmente raccolti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo, a fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività svolte.

I medesimi dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e previo trattamento in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche, di studio, di ricerca e per eventuali pubblicazioni scientifiche o divulgative, ferma restando l'assenza di qualsiasi riferimento che consenta l'identificazione degli studenti coinvolti.

Eventuali pubblicazioni o comunicazioni esterne che derivino dalle attività oggetto del presente accordo, anche quelle finalizzate a dare adeguata evidenza della collaborazione tra l'Università degli Studi di Bergamo e l'ASST, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti; in particolare dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva alla comunicazione, divulgazione e disseminazione dalla competente struttura Comunicazione e Relazioni esterne (Referente dr.ssa Federica Belli) della ASST alla quale andrà inoltrata la relativa documentazione prima di essere posta in uso.

Art. 7

Obbligo di segretezza

L'Università degli studi di Bergamo e la SC Psicologia considerano riservato il programma di attività e reciprocamente s'impegnano, usando la migliore diligenza, a trattare con riservatezza i dati e le informazioni dei quali vengano in possesso durante l'espletamento delle attività, a non divulgarle e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione oggetto dell'accordo.

Art. 8

Disciplina del trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui al presente accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy), nonché dal Regolamento 2016/679/UE.

Tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti, nel corso dello svolgimento dell'accordo, saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nell'accordo e in modo strumentale all'espletamento e alla finalità dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno trattati nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento 2016/679/UE, secondo principi di liceità, correttezza, esattezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione, integrità e riservatezza e in modo da tutelare i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione degli stessi.

Le Parti dichiarano di operare, nell'ambito del presente accordo, in qualità di *Titolari autonomi* del trattamento dei dati personali eventualmente trattati nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati al trattamento e formati all'assolvimento di tali compiti. Il trattamento avverrà adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato e nel rispetto dei diritti degli interessati.

Art. 9

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sarà preceduta da un tentativo di composizione bonaria mediante confronto tra i Referenti operativi di cui al successivo art. 11, o comunque dei Referenti istituzionali competenti, da attivarsi entro 30 giorni dalla contestazione scritta. In caso di esito negativo, la controversia è devoluta in via esclusiva al Foro di Bergamo.

Art. 10

Modifiche

Ogni modifica al presente accordo, inclusi eventuali addendum, integrazioni o atti attuativi che comportino variazioni agli impegni assunti dalle Parti ovvero alle modalità di svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione degli organi competenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, statuti e regolamenti interni.

Art. 11

Referenti e Comunicazioni

Ciascuna Parte designa i seguenti Referenti operativi per l'attuazione dell'accordo:

- per UniBG: Prof. Agostino Brugnera, Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Counseling Psicologico di UniBG;
- per l'ASST: Dr.ssa Maria Simonetta Spada, Direttore SC Psicologia.

Eventuali sostituzioni, integrazioni o modifiche saranno comunicate all'altra Parte.

Le comunicazioni formali relative all'accordo (recesso, risoluzione, contestazioni e richieste aventi rilievo giuridico) avvengono esclusivamente via PEC agli indirizzi istituzionali indicati in calce o successivamente comunicati. Le comunicazioni operative possono avvenire tramite i seguenti indirizzi email:

- per UniBG: Dr.ssa Elena Gotti, Dirigente Amministrativo Area Formazione e Servizi agli Studenti - elena.gotti@unibg.it;
- per l'ASST: Dr.ssa Eleonora Zucchinali, Direttore SC Affari generali - affariistituzionali.segreteria@asst-pg23.it.

Art. 12
Imposta di bollo e sottoscrizione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 ed è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dalla parte contraente ultima firmataria.

Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e della relativa normativa attuativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore generale
ASST Papa Giovanni XXIII
Dott. Francesco Locati

Il Rettore
Università degli studi di Bergamo
Prof. Sergio Cavalieri

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24
del D.Lgs. 82/2005*

Allegato 1

Modalità operative di svolgimento delle attività

Finalità e attività svolte da UniBG nell'ambito del Servizio di Counseling Psicologico

UniBG, tramite il Servizio di Counseling Psicologico, offre agli studenti e alle studentesse dell'Ateneo un intervento gratuito, breve e non psicoterapeutico, finalizzato alla comprensione di situazioni di disagio personale, relazionale o connesse al percorso universitario, nonché all'individuazione di possibili strategie di gestione. Il servizio prevede colloqui individuali con psicologi/psicologhe o psicoterapeuti/e, fino a un massimo di tre incontri, e può orientare lo studente verso servizi territoriali più adeguati qualora emergano bisogni di valutazione clinica, presa in carico diagnostica o trattamento specialistico.

Modalità operative di accesso ed erogazione del servizio per gli utenti UniBG

L'accesso al servizio avviene tramite apposito portale web dedicato, raggiungibile dal sito istituzionale di Ateneo (<https://www.unibg.it/vivere-unibg/opportunita-e-servizi/benessere-psicologico>). Lo studente compila la richiesta online, prende visione dell'informativa privacy e presta il relativo consenso. Le richieste vengono gestite dall'Ateneo e dai professionisti incaricati attraverso il gestionale, per l'organizzazione degli appuntamenti, la gestione delle comunicazioni operative e la registrazione delle informazioni strettamente necessarie all'erogazione del servizio. I colloqui possono svolgersi in presenza o a distanza; le richieste sono valutate caso per caso e, laddove opportuno, lo studente può essere orientato verso servizi più adeguati sul territorio.

Dati degli utenti UniBG eventualmente comunicati ad ASST e modalità di trasmissione

Nell'ambito dell'eventuale invio alla SC Psicologia dell'ASST Papa Giovanni XXIII, UniBG trasmette esclusivamente previo consenso informato dello studente e nel rispetto del principio di minimizzazione, le informazioni strettamente necessarie all'attivazione del percorso di valutazione e possibile presa in carico clinica. La comunicazione può comprendere dati identificativi e di contatto dello studente, numero di matricola, elementi essenziali relativi alla richiesta di supporto e una sintetica motivazione dell'invio, limitatamente a quanto necessario per consentire ad ASST di ricontattare lo studente e valutare l'appropriatezza del percorso. La trasmissione avviene tramite email all'indirizzo: psicologia.territoriale@asst-pg23.it, evitando la trasmissione di informazioni eccedenti o non pertinenti, come declinato nel successivo paragrafo "Dati degli utenti UniBG eventualmente comunicati e trattati da ASST e modalità di trattamento". Resta inteso che la presa di contatto con ASST, ai fini dell'avvio effettivo del percorso, è effettuata direttamente dallo studente, cui UniBG fornisce le indicazioni operative necessarie.

Soggetti UniBG autorizzati al trattamento dei dati degli utenti

I dati raccolti nell'ambito del Servizio di Counseling Psicologico sono trattati da UniBG, in qualità di Titolare del trattamento, previo consenso dell'interessato e presa visione dell'informativa privacy. Il trattamento è svolto da soggetti designati e autorizzati dal Titolare, adeguatamente istruiti e formati, tra cui l'Area Formazione e Servizi agli Studenti, i referenti amministrativi del servizio, il Comitato Tecnico Scientifico per quanto di competenza e i professionisti psicologi/psicoterapeuti incaricati dell'erogazione del counseling. L'informativa individua quale Designata al trattamento la Dott.ssa Elena Gotti (elena.gotti@unibg.it), Dirigente dell'Area Formazione e Servizi agli Studenti, e indica il DPO di Ateneo (dpo@unibg.it) come riferimento per l'esercizio dei diritti degli interessati. Nell'ambito dell'accordo, UniBG e ASST operano come Titolari autonomi del trattamento per le attività di rispettiva competenza. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali degli studenti e delle studentesse che accedono al servizio Counseling è disponibile al seguente:

https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2026-04-16/Informativa.Servizio.Counseling_finale_0.pdf

Dati degli utenti UniBG eventualmente comunicati e trattati da ASST e modalità di trattamento:

La SC Psicologia della ASST riceve via mail all'indirizzo: psicologia.territoriale@asst-pg23.it con oggetto: "counseling universitario" la richiesta relativa ad uno studente per cui viene proposto un invio /consulenza in back office. Se necessario si prendono contatti per approfondimento, concordando un appuntamento telefonico tra inviante e ricevente. Acquisite le informazioni viene condivisa la richiesta all'interno dell'équipe consultoriale settimanale per l'assegnazione della richiesta al servizio più idoneo e procedere con l'identificazione del primo appuntamento. Viene quindi informato via mail l'inviante dei riferimenti da comunicare allo studente affinché possa fissare il primo appuntamento e, contestualmente, vengono informati i colleghi che riceveranno la richiesta affinché ne garantiscano l'accoglienza. Nel caso in cui lo studente necessiti di essere inviato ad un servizio di secondo livello, che ha un accesso su base di residenza (Psichiatria) e lo stesso non sia residente nel territorio di competenza della ASST, qualora si ritenga ridondante un approfondimento realizzato dal primo livello, lo psicologo che riceve la richiesta fornirà all'inviante tutte le informazioni necessarie per il corretto invio supportando il collega nella gestione dell'invio stesso.

Allegato 2

Privacy

In ordine alla sottoscrizione dell' **Accordo ex art. 15 L. 241/1990, finalizzato all'attività di supporto psicologico agli studenti dell'Ateneo di Bergamo per il quinquennio 2026-2030** e del relativo **Allegato 1 - Modalità operative di svolgimento delle attività**, le Parti condividono e convengono le seguenti ulteriori specifiche con la finalità di garantire la piena tutela della Privacy degli studenti:

Allegato 1, 3° capoverso:

L'UniBG (ove ritenuto opportuno) suggerirà ai propri studenti di rivolgersi all'ASST lasciando agli stessi la facoltà di determinarsi ad accedere, o non accedere, ai servizi offerti dall'ASST e, nel caso di accesso, saranno gli studenti medesimi a produrre la documentazione ritenuta necessaria per l'eventuale presa in carico da parte della SC Psicologia e l'avvio del percorso terapeutico.

In tali casi, l'eventuale trasmissione di dati personali degli studenti dall'UniBg all'ASST, comporterà necessariamente il consenso specifico alla comunicazione rilasciato dagli studenti all'UniBG.

Il canale dedicato, individuato nell'email psicologia.territoriale@asst-pg23.it, al quale potrà accedere solamente personale dell'ASST idoneamente formato ed incaricato del trattamento dei dati, potrà ricevere dall'UniBG i dati unicamente in modalità sicure ossia idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione dei dati trasmessi da parte di soggetti non titolati al trattamento, ovvero tramite una delle seguenti modalità:

- in forma di allegato e non come testo compreso nel corpo del messaggio;
- con cifratura dei dati avendo cura di rendere nota al destinatario la chiave crittografica tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la trasmissione dei dati;
- con protezione dell'allegato mediante una password per l'apertura del file resa nota al destinatario tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la trasmissione dei dati.

L'ASST, in tali ipotesi, metterà a disposizione propria informativa *ad hoc* redatta ex art. 13 e 14, in cui si darà atto che la fonte di provenienza dei dati è l'UniBg nell'ambito della progettualità oggetto dell'Accordo di collaborazione in essere con la stessa.

Allegato 1, 5° capoverso:

Si evidenzia che le riunioni tra l'UniBg e l'ASST saranno riunioni di coordinamento nell'ambito delle attività oggetto dell'Accordo, che non comporteranno alcun trattamento dei dati personali degli studenti.

Ai fini del monitoraggio le Parti si scambieranno dati anonimizzati o aggregati.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1651/2026)

Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI DELL'ATENEO DI BERGAMO PER IL QUINQUENNIO 2026/2030

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, settembre 2026

Il Direttore
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1651/2026

ad oggetto:

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO
AGLI STUDENTI DELL'ATENEIO DI BERGAMO PER IL QUINQUENNIO 2026/2030

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
